

OMISSIS


A questo punto procede alla fissazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli.

Prende, quindi, atto delle disposizioni di cui all'art.26 del predetto decreto n.483 riguardanti le prove di esame e dei punteggi a disposizione per la valutazione delle stesse, come fissati dal successivo art.27: la Commissione, pertanto, dispone per dette prove di 80 punti così ripartiti:

-30 punti per la prova scritta;

-30 punti per la prova pratica;

-20 punti per la prova orale;



nell'approccio della stessa, e della chiarezza nell'elaborazione della relazione tecnica, nonché congruità e logicità nella organizzazione dei contenuti tecnici;

Prova orale:

nella valutazione della prova si terrà conto del livello di conoscenza degli argomenti oggetto della prova, nonché della capacità sintetica, chiarezza espositiva, sequenzialità logica e appropriatezza nell'uso del linguaggio tecnico nell'argomentazione delle tematiche della disciplina.

Successivamente la Commissione prende visione delle norme riguardanti i punteggi relativi ai titoli, i titoli valutabili, i criteri di valutazione degli stessi, con riguardo agli artt. 9, 11, 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. n.483/97 e delle norme in essi richiamate. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- titoli di carriera: 10;
- titoli accademici e di studio: 3;
- pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- curriculum formativo e professionale: 4.

Quindi, all'unanimità la Commissione stabilisce di attenersi nella valutazione dei titoli ai principi di carattere generale, riepilogativi ed integrativi dei criteri stabiliti al riguardo dal D.P.R. 483/1997 come riportati al punto 9 del bando, rubricato "Valutazione dei titoli", e precisamente:

Titoli di Carriera (max punti 10)


- a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22 e 23 del D.P.R. n.483 del 10.12.97:
- 1) servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
 - 2) servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
 - 3) servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
 - 4) servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;
- b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0,50 per anno.

Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate è valutato per il 25% della sua durata come servizio presso ospedali pubblici con i punteggi di cui al precedente punto sub a).

Il servizio militare/civile, svolto in costanza di rapporto di lavoro, viene valutato con il punteggio previsto per il profilo professionale ricoperto nel rapporto di lavoro in essere.

Si applicano, altresì, i seguenti principi:

- 1) i periodi servizio omogeneo sono cumulabili;



- 2) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici;
- 3) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato;
- 4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal contratto collettivo.

La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs n. 257/91 ovvero del D.Lgs. n.368/1999 sarà valutata, nel limite massimo della durata del corso di studi, tenuto conto di quanto stabilito dal D.P.R. n.483/97 all'art. 27, comma 4, lettera a) sub 2, 3 e 4 ossia:

- specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/91 nella disciplina ovvero in disciplina equipollente: punti 0,600 per anno di corso;
- specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 nella disciplina ovvero in disciplina equipollente: punti 1,200 per anno di corso;
- specializzazione in disciplina affine: punti 0,450 per anno di corso.

Al fine dell'assegnazione del summenzionato punteggio il candidato dovrà dichiarare se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del D. Lgs 257/91 o del D.Lgs. n.368/1999 e specificare la durata degli anni di corso; in mancanza di tali elementi non si procederà ad attribuire il relativo punteggio.

Titoli Accademici e di Studio (max punti 3)

- a) ulteriore specializzazione in disciplina equipollente a quella oggetto del concorso, punti 1,00;
- b) ulteriore specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
- c) ulteriore specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
- d) altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
- e) altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Pubblicazioni e Titoli scientifici (max punti 3)

- 1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza della rivista, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori. Non possono essere valutate le pubblicazioni delle quali non risulti l'apporto del candidato;
- 2) la commissione deve, peraltro, tenere conto ai fini di una corretta valutazione:
 - a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altre categorie di punteggi;
 - b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e di casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.P.R. 483/1997 "Le pubblicazioni devono essere edite a stampa". Le copie fotostatiche non autenticate delle pubblicazioni, per essere valutate, devono essere accompagnate da apposite dichiarazioni sostitutive in base alle vigenti disposizioni di legge che comprovino l'avvenuta pubblicazione del testo sulla rivista/indicazione titolo - da pag. a pag. - sul tema: "... - la data e l'eventuale partecipazione di più autori.

Le pubblicazioni saranno esaminate singolarmente e valutate secondo i criteri suesposti e previsti dall'art. 11 del DPR 483/1997, tenendo conto, peraltro, dei seguenti punteggi orientativi, come indicati nel bando al già richiamato punto 9), ai quali poter poi ricondurre i singoli lavori che si andranno in concreto a valutare:

- mere esposizioni di dati e casistiche - unico autore	massimo punti 0,100
- mere esposizioni di dati e casistiche - più autori	massimo punti 0,050
- contenuto compilativo o divulgativo - unico autore	massimo punti 0,200
- contenuto compilativo o divulgativo - più autori	massimo punti 0,100
- poster/ abstract/case report/comunicazioni orali - unico autore	massimo punti 0,040
- poster/ abstract/case report/comunicazioni orali - più autori	massimo punti 0,020

Saranno valutati, caso per caso, alta originalità, importanza della rivista ed eventuale impact factor.

Non vengono valutate:

- le bozze di stampa ed i lavori in corso di pubblicazione né quelli effettuati prima del conseguimento dell'abilitazione professionale;
- le tesi di laurea né quelle di specializzazione.

Curriculum Formativo e Professionale (max punti 4)

Sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili a titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientra anche la partecipazione a congressi, convegni, o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Il punteggio attribuito dalla commissione è globale, ma deve essere adeguatamente motivato con riguardo ai singoli elementi documentali che hanno contribuito a determinarlo.



Non vengono valutate le partecipazioni a convegni, congressi, corsi di aggiornamento effettuate prima del conseguimento dell'abilitazione professionale.

Si stabiliscono i seguenti criteri analitici di valutazione, tenuto sempre conto, di quanto già stabilito al più volte richiamato punto 9) del bando:

- dottorato di ricerca attinente al posto, punti 1,00

- attività didattica presso enti pubblici in materia attinente al profilo professionale messo a concorso: fino ad un massimo di punti 0,100 per anno (nell'attribuzione del punteggio la Commissione dovrà tenere conto del numero delle ore di insegnamento);
 - Alle partecipazioni a corsi di aggiornamento e/o seminari come DISCENTE/UDITORE fino ad un massimo di 0,005, il punteggio attribuibile è così articolato
0,003 senza esame finale
0,005 con esame finale/ECM
 - per l'attività didattica verrà assegnato 0,005 per ogni ora fino ad un massimo di 0,100 per a.a.; nel caso in cui le ore non siano dichiarate l'attività prestata non sarà ritenuta valutabile.
- partecipazione a Corsi di aggiornamento e/o seminari: da valutare avuto riguardo al fatto che gli argomenti in trattazione siano riconducibili direttamente al posto a concorso ovvero che con la stessa abbiano comunque attinenza:
 - come Docente/Relatore fino ad un massimo di punti 0,050 per ogni partecipazione; come Discente/Uditore, fino ad un massimo di punti 0,005 per ogni partecipazione, così articolato: 0,003 senza esame finale; 0,005 con esame finale/ECM
 - corso di lingua straniera (in relazione alla durata ed al livello) massimo punti 0,100
 - corso di informatica (in relazione alla durata ed al livello) massimo punti 0,100
 - corso di perfezionamento universitario attinente al posto messo a concorso, di durata annuale massimo punti 0,300
 - master di I livello universitario in disciplina attinente massimo punti 0,300
 - master di II livello universitario in disciplina attinente massimo punti 0,400
 - idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento massimo punti 0,500
 - attestato di formazione manageriale disciplinato dal DPR 483/1997 massimo punti 0,500
 - servizio militare/civile attinente al profilo (non in costanza di rapporto di lavoro) punti 0,500 per anno
 - servizio militare/civile non attinente al profilo (non in costanza di rapporto di lavoro) punti 0,125 per anno
- casistica operatoria (*solo per le discipline di area chirurgica*) relativa al periodo successivo al conseguimento della specializzazione da valutare in relazione alla complessità ed all'apporto fornito (1° o 2° operatore) massimo punti 2,00
- servizi prestati in qualità di medico specialista, presso pubbliche amministrazioni, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa/libero professionali/specialistica ambulatoriale (in proporzione alle ore di attività espletate rapportate a 38 ore sett.li):
 - nella disciplina messa a concorso o equipollente: punti 1,200 per anno
 - in disciplina affine: punti 0,900 per anno;
- servizi prestati in qualità di medico specialista, presso rilevanti strutture ospedaliere italiane o estere di natura privata, con contratto di lavoro subordinato, con contratto di collaborazione



coordinata e continuativa/libero professionale (in proporzione alle ore di attività espletate rapportate a 38 ore sett.li):


- nella disciplina messa a concorso o equipollente: punti 1,200 per anno
 - in disciplina affine: punti 0,900 per anno;
- servizi prestati in qualità di medico specialista, presso case di cura convenzionate o accreditate (ove espressamente dichiarato), con contratto di collaborazione coordinata e continuativa/libero professionale (in proporzione alle ore di attività espletate rapportate a 38 ore sett.li):
 - nella disciplina messa a concorso o equipollente: verranno valutati al 25% della loro durata con punti 1,200 per anno
 - in disciplina affine: verranno valutati al 25% della loro durata con punti 0,900 per anno;
 - servizi prestati in qualità di medico specialista presso strutture private (al di fuori delle case di cura) convenzionate/accreditate con il SSN (ove espressamente dichiarato), con contratto di lavoro subordinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa/libero professionale (in proporzione alle ore di attività espletate rapportate a 38 ore sett.li):
 - nella disciplina messa a concorso o equipollente: verranno valutati al 25% della loro durata con punti 1,200 per anno
 - in disciplina affine: verranno valutati al 25% della loro durata con punti 0,900 per anno;
 - servizi prestati in qualità di medico specialista, presso strutture private, con contratto di lavoro subordinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa/libero professionale (in proporzione alle ore di attività espletate rapportate a 38 ore sett.li):
 - nella disciplina messa a concorso o equipollente: verranno valutati al 10% della loro durata con punti 1,200 per anno
 - in disciplina affine: verranno valutati al 10% della loro durata con punti 0,900 per anno;
 - al corso di lingua straniera a cui è assegnato, in base alla durata e al livello fino ad un massimo di 0,100, il punteggio attribuibile è così articolato:

A1	0,010	A2	0,020	B1	0,030	B2	0,050	C1	0,075	C2	0,075
----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------	----	-------

- Altri titoli vari non valutabili in categorie specifiche, ma che comprovino arricchimento culturale e professionale del candidato nel profilo professionale messo a concorso fino ad un massimo di punti 2,000.

Ad integrazione dei richiamati principi, la Commissione ritiene, inoltre, di dover precisare ed attenersi a quanto segue:


- saranno oggetto di valutazione i certificati rilasciati dal legale rappresentante dell'ente o da chi ha potere certificatorio nonché le relative dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 445/2000; non saranno valutati i titoli prodotti in copia fotostatica non autenticata nei modi di legge. Non saranno presi in considerazione i certificati laudativi;
- i servizi saranno valutati fino alla data del rilascio del certificato nel caso in cui in esso non sia indicata una data diversa, ovvero fino alla data della relativa dichiarazione di autocertificazione;
- qualora nel certificato, o relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, non sia indicata la data esatta di inizio o di cessazione del servizio, ma solo genericamente il mese di inizio o



di cessazione, il servizio si intenderà iniziato l'ultimo giorno del mese indicato o cessato il primo giorno del mese indicato; analogamente in caso di indicazione generica dell'anno di inizio o di cessazione del servizio, si intenderà come data di inizio del servizio l'ultimo giorno dell'anno indicato o come data di cessazione il primo giorno dell'anno indicato;

- qualora nei certificati, o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, non sia indicata con chiarezza la qualifica in cui il servizio è stato prestato, lo stesso si intenderà prestato nella qualifica inferiore; qualora non sia specificata la disciplina relativa al servizio lo stesso si intenderà prestato in altra disciplina rispetto a quella oggetto del concorso; qualora nelle certificazioni dei servizi precedenti all'entrata in vigore del nuovo CCNL non sia specificata la prestazione del servizio a tempo pieno, lo stesso si intenderà prestato a tempo definito; qualora ancora dalle certificazioni non sia rilevabile che il servizio sia stato prestato presso casa di cura convenzionata o accreditata lo stesso si considererà prestato presso casa di cura non convenzionata o accreditata;
- i servizi prestati presso cliniche universitarie o istituti universitari e riferiti ad anni accademici saranno valutati come prestati dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo, salvo diverse indicazioni;
- per quanto concerne l'attività ambulatoriale ex art. 21, comma 1, del DPR 483/1997, la Commissione prende atto che, ai sensi della predetta norma, ai fini della valutazione della stessa è necessario che il relativo certificato – o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – indichi l'orario di attività settimanale oltre al periodo di riferimento. Al riguardo, la Commissione stabilisce, con voti unanimi, che qualora in relazione al periodo di attività non sia indicato l'orario di attività settimanale, ma il totale delle ore complessivamente svolte, si procederà a calcolare l'orario di attività settimanale come segue:
 - dapprima verrà determinato il periodo di attività valutabile, ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a), punto 2);
 - successivamente si calcolerà, sulla base del numero di settimane contenute nel periodo come sopra determinato, l'orario di attività settimanale svolto.
- per le equipollenze e le affinità si fa esclusivo riferimento ai rispettivi decreti del Ministero della Sanità 30 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;
- relativamente ai candidati "specializzandi" verranno valutati, con i punteggi fissati nel bando nell'ambito dei "titoli di carriera", solo gli anni di specializzazione conclusi e non quello in corso;
- non saranno valutati titoli presentati successivamente al termine utile per la presentazione delle domande;
- non saranno valutate le pubblicazioni scientifiche non attinenti alla disciplina a concorso;
- si asterranno dalla medesima valutazione e relativamente ai singoli lavori, i componenti della Commissione che risultino collaboratori dei lavori stessi;
- gli arrotondamenti di punteggio dopo la virgola saranno effettuati alla terza cifra decimale (per eccesso se la cifra successiva alla terza è maggiore di 5 e per difetto se tale cifra è minore od uguale a 5).

La Commissione, nel precisare, inoltre, che nel curriculum formativo e professionale saranno valutati solo titoli attinenti alla disciplina a concorso, stabilisce che non verranno valutate attività svolte in regime libero-professionale presso studi propri, ed in qualità di medico di guardia, di medico convenzionato di medicina generale e pediatria, di medico prelevatore, di medico fiscale, di medico



addetto alla medicina dei servizi, di medico componente o presidente delle commissioni per l'accertamento dell'invalità civile. Non saranno altresì valutate la qualifica di membro, segretario, presidente di associazione o società, i certificati laudativi, le tesi di laurea e di specializzazione, a meno che queste ultime non siano oggetto di pubblicazione su riviste scientifiche. Non saranno valutate le frequenze volontarie e le borse di studio prestate durante il conseguimento della laurea o della specializzazione.

La Commissione si riserva, comunque, di valutare singole situazioni, non previste espressamente, in grado di evidenziare un livello di qualificazione professionale ulteriore tale da dimostrare il possesso di particolari capacità, attitudini, conoscenze nel profilo attinente la materia a concorso o attività professionali particolarmente qualificate, non riconducibili ad alcune tra quelle elencate in precedenza, tenuto conto che il punteggio per il curriculum deve essere globale.

La Commissione rileva dal bando di concorso che tutti i documenti devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge e che le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Precisati così i criteri di massima per la valutazione dei titoli, la Commissione dà atto che, in conformità dell'art. 8 del D.P.R. 483/1997, il lavoro di valutazione ed attribuzione dei punteggi ai titoli presentati dai concorrenti saranno effettuati prima dell'inizio della correzione degli elaborati della prova scritta e solamente per quei concorrenti che risulteranno presenti alla prova stessa.

Terminata tale lavoro preliminare, la Commissione procede a predisporre quanto necessario per lo svolgimento della prova scritta, come prevista dall'art.26 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483 ed, ad integrazione di quanto già deciso, come sopra riportato, stabilisce che essa consisterà in una relazione su argomenti inerenti la disciplina; fissa in 40 minuti il tempo a disposizione dei concorrenti, stabilendo, altresì, che è fatto divieto ai candidati di detenere telefoni mobili o altri dispositivi informatici e prepara tutto il materiale occorrente da mettere a disposizione degli stessi concorrenti per l'espletamento della prova.

Predisporre, quindi, la terna di prove, come anche allegata al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (*Allegato n. 5*), siglata dalla Commissione e segretario, consistente ognuna in un argomento ciascuna, e rispettivamente contrassegnata con i numeri 1, 2 e 3, dalla quale verrà estratto quello su cui verterà la prova odierna:

Prova N. 1: POLMONITE DA SARV COV 2

Prova N. 2: FIBROSI POLMONARE IDIOPATICA

Prova N. 3: ASMA BRONCHIALE GRAVE:

Dette prove con relativa numerazione progressiva, identificativa delle stesse, sono singolarmente riportate con la stessa numerazione progressiva su tre distinti fogli i quali vengono chiusi in tre pieghi sigillati e firmati esteriormente sui lembi di chiusura dal Segretario e dai membri della Commissione. Si dà atto che dette buste all'esterno non presentano alcun segno di riconoscimento.

Nella valutazione della odierna prova si terrà conto dei criteri valutativi già sopra esplicitati, sulla scorta dei quali la Commissione attribuirà alla stessa un giudizio globale, graduando tale giudizio con il punteggio.